

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimenti di quote di holding, valore da ancorare alle partecipate

Foschi e Nobili — a pag. 26

Operazioni straordinarie

Dopo le aperture dettate dal Dlgs 192/2024 restano alcuni margini di incertezza

Il parere del Senato sul nuovo correttivo chiede di chiarire il criterio di calcolo

**Massimo Foschi
Francesco Nobili**

I vantaggi del conferimento a «realizzo controllato» (regolato dall'articolo 177, comma 2, del Tuir) si applicano anche qualora la società conferitaria non acquisisca il controllo, né incrementi la percentuale di controllo, nella società oggetto di conferimento. In questo caso, in particolare, il realizzo controllato, è condizionato al rispetto di entrambe le condizioni fissate dal comma 2-bis dell'articolo citato:

- le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o meno;
- le partecipazioni sono conferite in una società – esistente o di nuova costituzione – partecipata solo dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari (definiti ex articolo 5, comma 5, Tuir).

Il comma 2-ter dell'articolo 177 già citato detta invece specifiche regole per la verifica di tali soglie nel caso in cui il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, tenendo conto del relativo

valore contabile e non di quello effettivo (holding, così come definite dall'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1, del Tuir).

Infatti, qualora siano conferite partecipazioni detenute in una holding, le percentuali sopra indicate devono sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite società controllate, ex articolo 2359 del Codice civile (anch'esse holding), il cui valore contabile complessivo sia superiore alla metà del valore contabile totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o indirettamente tramite le società holding controllate. Per la determinazione delle percentuali rappresentate dalle partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile occorre tenere conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Tale disciplina, prima delle modifiche apportate dal Dlgs 192/2024, era molto più rigida: le percentuali di diritto di voto e di partecipazione al capitale si dovevano riferire a tutte le società (anche indirettamente) partecipate dalla holding (a tutti i livelli della catena societaria), considerando sempre l'effetto demoltiplicativo prodotto dalla catena stessa. Anche alla luce delle interpretazioni restrittive fornite dalle Entrate (interpelli 57/2021, 497/2021, 451/2022), la precedente formulazione ne rendeva alquanto difficile l'applicazione, in quanto era sufficiente che la holding detenesse, direttamente o indirettamente, anche solo una partecipazione «non qualificata» (pur di ridotto valo-



La norma si riferisce all'importo delle partecipazioni iscritte, la relazione ai patrimoni netti delle controllate



In bilico anche la data del test di prevalenza: è auspicabile che si possa guardare all'ultimo bilancio ante-operazione



re) perché il regime di realizzo controllato risultasse inapplicabile.

Per effetto delle modifiche introdotte dal Dlgs 192/2024 è stato invece abbandonato il cosiddetto approccio trasparente esteso a tutti i livelli partecipativi sottostanti alla holding, per passare a un nuovo criterio in cui rilevano solo le partecipazioni possedute dalla holding stessa e dalle sue eventuali subholding controllate.

Inoltre, per fruire del regime di realizzo controllato è sufficiente che siano partecipazioni «qualificate» quelle il cui valore contabile rappresenti più della metà del totale dei valori contabili delle partecipazioni rilevanti ai fini della verifica (ovvero quelle di primo livello possedute dalla holding, oltre a quelle dei livelli successivi in presenza di subholding controllate).

La relazione illustrativa al Dlgs 192/2024 ha altresì precisato che, ai fini della verifica della prevalenza o

meno del valore contabile delle partecipazioni, non si deve tenere conto del valore contabile delle partecipazioni detenute nelle società controllate dalla holding e qualificabili come subholding; per queste ultime, infatti, si applica un approccio di trasparenza per cui assumono rilevanza solo le partecipazioni da esse detenute e non anche le partecipazioni nelle subholding.

Pur riconoscendo le evidenti semplificazioni apportate dalla nuova disciplina, permangono dubbi in merito alla concreta applicazione del regime in caso di conferimento di holding, in particolare sulla modalità di determinazione del valore contabile che – nonostante il dettato letterale – sembrerebbe essere riferito ai patrimoni netti delle partecipate (sulla base degli esempi riportati nella relazione illustrativa) e non a quello delle partecipazioni iscritte.

Per tale ragione, nel parere rila-

sciato il 30 settembre 2025 dalla commissione Finanze del Senato al decreto correttivo Ires-Irpef (A.G. 292) è stato suggerito di allineare il dato normativo alla relazione illustrativa, riferendosi al valore contabile dei patrimoni netti delle partecipate (in tal senso si era espressa anche la circolare Assonime 10/2025). L'importante è che l'incertezza venga eliminata.

È dubbia anche la data di riferimento in cui determinare il test di prevalenza, che, come auspicabile, potrebbe essere quella di riferimento del bilancio relativo all'ultimo eserci-

zio chiuso prima del conferimento (si veda al riguardo anche il documento della Fondazione dottori commercialisti del 31 marzo 2025 sul conferimento di partecipazioni a realizzo controllato), piuttosto che quella di effettuazione del conferimento (con necessità di predisporre un'apposita situazione infrannuale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli esempi concreti

1

Un socio ha conferito il 25% di una holding, la quale detiene il 100% di una subholding. Quest'ultima detiene il 50% di una società operativa. A tale conferimento si applica il realizzo controllato?

No. Per effetto della demoltiplicazione della catena di controllo da calcolare per la holding e la sua subholding controllata, la percentuale di partecipazione nella società operativa è pari al 12,5% ($25\% \times 100\% \times 50\%$): una quota inferiore alle soglie minime previste dall'articolo 177, commi 2-bis e 2-ter, del Tuir.

2

Un socio ha conferito il 25% della holding A, che detiene: - il 100% della subholding B, che possiede il 100% di una società operativa; - il 30% della subholding C, che detiene il 100% di un'altra società operativa.

Si applica il realizzo controllato. La catena va analizzata solo per le subholding controllate. L'effetto demoltiplicativo in capo alla prima società operativa conduce a una quota del 25% ($25\% \times 100\% \times 100\%$) superiore alle soglie minime previste dall'articolo 177, commi 2-bis e 2-ter, Tuir. Non rileva l'effetto demoltiplicativo del 7,5% ($25\% \times 30\% \times 100\%$) in capo alla società operativa detenuta dalla subholding C, non controllata dalla holding A.

3

Possono essere applicati il comma 2 e il comma 2-bis se oggetto conferimento sono partecipazioni in nuda proprietà dal conferente?

Il comma 2 non è applicabile se il diritto di voto spetta all'usufruttuario, mentre è applicabile se spetta al nudo proprietario, a patto che, in seguito al conferimento, la società conferitaria acquisti o incrementi il controllo (maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria) della società oggetto del conferimento.

Il comma 2-bis è applicabile anche se il diritto di voto spetta all'usufruttuario (sempre che si tratti di una partecipazione qualificata).

4

Può essere applicato il comma 2 in caso di conferimento congiunto di nuda proprietà e usufrutto di una partecipazione effettuato da due soggetti distinti?

Sì, a condizione che la società conferitaria acquisti o incrementi il controllo della società oggetto di conferimento. Tuttavia, in seguito al conferimento, il soggetto conferente non può ricevere una partecipazione nella conferitaria in usufrutto.

Agevolato il trasferimento di diritti parziari

I casi particolari

Ok al passaggio di usufrutto e nuda proprietà delle quote se si acquisisce il controllo

L'articolo 177, comma 2, del Tuir, disciplina i conferimenti di partecipazioni mediante i quali la società conferitaria acquista o incrementa il controllo della società oggetto di conferimento in base all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del Codice civile (maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria).

A tali conferimenti è applicabile il regime del cosiddetto realizzo controllato, secondo il quale si considera valore di realizzo quello corrispondente all'incremento del patrimonio netto della conferitaria per effetto del conferimento. In pratica, se l'incremento è pari al costo fiscale della partecipazione conferita in capo al soggetto conferente, quest'ultimo non realizza alcun reddito imponibile.

Una questione di rilievo attiene all'applicabilità del regime di realiz-

zo controllato ai conferimenti aventi a oggetto i diritti parziari sulle partecipazioni. È utile distinguere i conferimenti di cui all'articolo 177, comma 2, del Tuir (nei quali assume rilievo la posizione della conferitaria che deve acquistare o incrementare il controllo della società oggetto di conferimento) dai conferimenti disciplinati dal comma 2-bis (nei quali assume rilievo l'oggetto del conferimento, che deve riguardare una partecipazione qualificata).

Il primo caso analizzato riguarda il conferimento congiunto, da parte di due soggetti distinti, della nuda proprietà e dell'usufrutto di una medesima partecipazione. In merito, è stata confermata l'applicabilità del comma 2, a condizione che la conferitaria acquisti il controllo della società oggetto di conferimento. L'agenzia delle Entrate ha peraltro ritenuto che il soggetto che conferisce l'usufrutto deve ricevere, a seguito del conferimento, una partecipazione in proprietà nella conferitaria e non un diritto di usufrutto sulla stessa, in quanto l'usufrutto non consente al soggetto conferente di acquisire la qualifica di socio della conferitaria; al contrario, se il soggetto conferente

conferisce la nuda proprietà, può ricevere una partecipazione nella conferitaria anch'essa in nuda proprietà (interpello 147/2019).

Per quanto riguarda l'applicabilità alla medesima fattispecie del comma 2-bis, occorre distinguere se il soggetto conferente è nudo proprietario o usufruttuario (sempre naturalmente nel caso in cui la partecipazione oggetto di conferimento sia rilevante). Infatti, è da ritenere che il regime del realizzo controllato possa essere applicato solo nel primo caso, in quanto oggetto del conferimento è una partecipazione (detenuta in nuda proprietà), mentre il diritto di usufrutto non costituisce una partecipazione (si vedano gli interpelli citati nel seguito).

Venendo al caso di conferimento della sola nuda proprietà, il comma 2 non risulterebbe applicabile nel caso ordinario in cui il diritto di voto spetti all'usufruttuario, in quanto la

società conferitaria non acquisterebbe o incrementerebbe il controllo (maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria). A differenti conclusioni si dovrebbe pervenire qualora sia stato stabilito convenzionalmente che il diritto di voto spetta al nudo proprietario (interpello 290/2019).

Al contrario, il comma 2-bis risulterebbe applicabile alla fattispecie, anche se il diritto di voto spetta all'usufruttuario, in quanto oggetto del conferimento può essere anche una partecipazione rilevante nel capitale sociale (interpello 238/2021 e risoluzione 56/2023, che tratta del caso di conferimento effettuato da un medesimo soggetto di una partecipazione in parte in piena proprietà e in parte in nuda proprietà).

Venendo infine al caso di conferimento del solo diritto di usufrutto, non risulterebbero applicabili né il comma 2 né il comma 2-bis, in quanto il diritto oggetto di conferimento non costituisce una partecipazione (interpelli 381/2020, 238/2021 e 116/2024).



Per avere i benefici previsti dal comma 2 al nudo proprietario deve spettare il diritto di voto

—Mas. Fo.
—Fr. No.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

